

**REGOLAMENTO
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI**

**Art. 1
Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità celebrazione del matrimonio civile sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale alla quale si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000, n.396).

**Art. 2
Funzioni**

1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario generale, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art.1-comma 3- del D.P.R.396/2000.
3. Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda, indirizzata al Sindaco, almeno 40 giorni prima della data del matrimonio.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000 da rendere all'Ufficio Stato Civile almeno 30 giorni prima della celebrazione.
5. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi 3-4, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile per la celebrazione dell'evento specifico alla persona richiesta. Il delegato dovrà sottoscrivere la delega di funzioni per accettazione.
- 6) L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. 03/11/2000, n.396.
E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile di ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi, mantenendo un contegno adeguato al ruolo.
- 7) Il matrimonio civile è celebrato in luogo aperto al pubblico, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.

Art. 3

Matrimonio su delega

Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora prescelta, all'Ufficio di Stato Civile con anticipo di almeno 40 giorni. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre con anticipo di almeno 20 giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:

- a) Delega del Comune di residenza;
- b) Fotocopia dei propri documenti d'identità;
- c) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
- d) Indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Art. 4

Richiesta della celebrazione da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei futuri sposi e della documentazione attestante lo stato libero e l'assenza di impedimenti al matrimonio ai sensi degli artt. 85, 87 e 88 del Codice Civile italiano. La data del matrimonio sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione e in conformità alle norme del presente regolamento. I nubendi dovranno produrre personalmente all'Ufficio Pubblicazioni di Matrimonio gli originali dei documenti già inviati almeno 1 giorno lavorativo prima della data del matrimonio: contestualmente si procederà alla redazione del relativo verbale di assenza impedimenti alla celebrazione. Entro lo stesso termine i nubendi dovranno produrre:

- a) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete;
- b) Indicazione del regime patrimoniale scelto su apposito modello predisposto dall'ufficio.

2. Matrimonio con l'ausilio di un interprete - Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o al momento della produzione dei documenti, rilevi che i nubendi non comprendono la lingua italiana, questi dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura e spese i nubendi stessi. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni.

Art. 5

Disposizioni sulla celebrazione

1. L'ufficio comunale competente fissa di regola la data dei matrimoni civili con un anticipo non superiore ai 6 mesi rispetto alla data desiderata dai nubendi e compatibilmente con la disponibilità dei locali a tale funzione deputati. L'ufficio confermerà il matrimonio previo controllo dei documenti e della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art.50 del D.P.R.396 del 03/11/2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla prenotazione del matrimonio.

2. Nel caso in cui i nubendi non si presentino nel giorno e ora convenuti per la celebrazione del rito del matrimonio senza preventivo avviso o giustificato motivo, è prevista a loro carico una penale di Euro 250,00 a titolo di rimborso spese di organizzazione.

3. Non si possono celebrare matrimoni nei seguenti giorni:

- 1 e 6 Gennaio
- il sabato antecedente la Pasqua, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
- 1° Maggio
- 15 Agosto
- 1 Novembre
- 8 Dicembre
- 24, 25, 26 e 31 Dicembre

Art. 6

Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo

1. Ai nubendi e/o soggetti da questi autorizzati è consentito di arricchire con arredamenti e addobbi (a propria cura e spese) il luogo prescelto per la celebrazione, previo accordo con il personale a presidio delle sedi a tale funzione deputate e nei limiti fisici consentiti dal luogo prescelto, purché vengano mantenute le condizioni di sicurezza dei siti. Accessori ritenuti impropri o sconvenienti potranno essere rimossi dal personale di sorveglianza su disposizione del celebrante.

Al termine della cerimonia si dovrà procedere tempestivamente a far risistemare gli spazi così come concessi.

2. E' vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia e negli annessi spazi e a servizio dei medesimi. In caso di violazioni alla presente disposizione, gli sposi saranno tenuti a versare la somma di euro 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.

3. Considerato il pregio edilizio/architettonico dei siti di svolgimento dei riti del matrimonio, è richiesto il massimo rispetto, cura di accesso e uso dei luoghi. Nel caso in cui si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare dei danni stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

Art. 7

Criteri per l'individuazione e concessione dei luoghi di svolgimento dei riti del matrimonio

La Giunta Comunale delibera, entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuta esecutività del presente regolamento, sui seguenti oggetti:

1. Individuazione delle sedi che per pregio, capienza e disponibilità risultino stabilmente idonee e adatte alla funzione di cui al presente regolamento, anche al fine di rendere ancor più visibile l'immagine della Città di Vicenza Patrimonio dell'Unesco;

2. Durata, modalità, giorni/orari di svolgimento delle celebrazioni;

3. Tariffe per l'espletamento del servizio e concessione degli spazi, in conformità a quanto disposto dal presente regolamento, secondo economici criteri progressivi dettati dal pregio dei luoghi. Devono essere assicurati luoghi di celebrazione dei riti in completa gratuità e in orari accessibili. Le

celebrazioni dei matrimoni di cittadini non residenti, a prescindere dal luogo di celebrazione e dell'orario, sono sempre a pagamento.

4. Modalità di pagamento delle previste tariffe ed eventuali rimborsi.

Art. 8

Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000, n.396
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.

Il presente regolamento entra in vigore decorso il 30esimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione giuntale di cui al precedente art. 7.